



ISTITUTO COMPRENSIVO CARMAGNOLA II



✉ VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA ☎ 011/977.10.20
📧 toic8ap00r@istruzione.it - 📧 toic8ap00r@pec.istruzione.it - 🌐 www.iccarmagnola2.gov.it
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI 1° CICLO

NORMATIVA

Si fa riferimento al D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 per le modifiche e integrazioni al D.P. R. del 24- 6- 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento disciplinare individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento

Art.2 - Principi

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

La responsabilità disciplinare è personale.

La classe o il gruppo deve collaborare affinché si individui la responsabilità individuale.

Gli interventi disciplinari dovranno essere proporzionati all'infrazione disciplinare.

Ogni intervento disciplinare avrà finalità educativa.

Le sanzioni disciplinari privilegeranno l'espletamento di attività utili alla comunità scolastica e saranno ispirate al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni saranno irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda.

Art. 3 – Doveri – Infrazioni – Sanzioni

In considerazione del fatto che il presente regolamento è rivolto a tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, si precisa che la correlazione tra doveri – infrazioni – sanzioni sarà progressivamente più stringente in relazione all'età.

DOVERI	INFRAZIONI	SANZIONI
FREQUENZA REGOLARE	a. Ritardi ripetuti b. Assenze saltuarie o ripetute c. Assenza non giustificata all'insaputa dei genitori	Comunicazione alla famiglia tramite diario Richiamo scritto sul Registro di classe e trascrizione sul diario
	a. Mancanza di puntualità nella giustificazione dei ritardi b. Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze c. Ritardi non giustificati d. Assenze non giustificate	Convocazione dei genitori da parte degli Insegnanti Richiamo scritto del Dirigente Scolastico Recupero delle attività svolte in classe durante le assenze, a cura delle famiglie
APPLICAZIONE ALLO STUDIO	Mancanza di materiale di lavoro	
	Assenza di cura nel lavoro	
	Mancato assolvimento dei compiti e delle attività di studio assegnati	

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ISTITUTO	<ul style="list-style-type: none"> a. Gioca o chiacchiera, disturbando e rendendosi protagonista di interventi inopportuni durante le attività scolastiche b. Assume comportamenti non corretti nel cambio d'ora c. Non sta con il gruppo classe durante gli spostamenti interni e/o esterni d. Esce dalla classe senza il permesso dell'insegnante e. Sale e scende le scale, percorre il corridoio correndo e/o spingendo 	<p>Richiamo verbale dell'insegnante Comunicazione scritta ai genitori sul diario Richiamo scritto sul Registro di classe e trascrizione sul diario Eventuale sospensione dall'intervallo con comunicazione scritta alle famiglie sul diario Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguire a casa, inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per scritto, tramite il diario, alla famiglia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimentica sistematicamente di far sottoscrivere alla famiglia documenti scolastici in uso nell'Istituto b. Omette intenzionalmente la trasmissione delle comunicazioni a casa c. Strappa le pagine del diario o dei quaderni d. Falsifica il contenuto delle comunicazioni e. Falsifica i voti f. Falsifica le firme 	<p>Convocazione dei genitori da parte degli insegnanti Richiamo scritto del Consiglio di Classe tramite lettera alla famiglia Richiamo verbale del Dirigente Scolastico Richiamo scritto del Dirigente Scolastico Sospensione dalle attività didattiche con/senza obbligo di frequenza e/o temporaneo inserimento in altra sezione e/o classe Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione</p>
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO AI TELEFONI CELLULARI	<p>Ha il telefono cellulare a scuola (per la scuola primaria)</p> <p>Non consegna all'insegnante della prima ora il telefono cellulare, qualora il Consiglio di Classe ne abbia disposto la consegna (per la scuola secondaria di 1° grado)</p>	<p>Sequestro dell'apparecchio, comunicazione telefonica ad un familiare, trascrizione sul diario dell'alunno e sul Registro di classe, ritiro da parte di un familiare presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico o contattando il Referente di Plesso. L'apparecchio ritirato verrà posto nella cassaforte della Presidenza, con firma dell'allievo su apposito registro.</p>
	<p>Non consegna all'insegnante della prima ora il telefono cellulare, qualora il Consiglio di Classe ne abbia disposto la consegna, e lo tiene acceso durante l'orario scolastico (per la scuola secondaria di 1° grado)</p>	<p>Sospensione dalle attività didattiche per tre giorni con/senza obbligo di frequenza</p>
	<p>Raccoglie e diffonde testi, immagini, filmati, registrazioni vocali... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, anche durante le visite d'istruzione</p>	<p>Sospensione dalle attività didattiche per cinque giorni con/senza obbligo di frequenza Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione Denuncia penale</p>

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Non rispetta le norme stabilite per la sicurezza dei vari ambienti scolastici (aula, aule speciali, palestra, scale, cortile, mensa)	Ritiro immediato dell'oggetto Contestato da consegnare solo ad un familiare Richiamo verbale dell'insegnante Segnalazione alle famiglie sul diario e sul Registro di Classe
	Porta a scuola oggetti pericolosi o non richiesti dall'insegnante	Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico Richiamo scritto del Dirigente Scolastico Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione
RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DELL'ARREDAMENTO	Non cura l'ambiente dove lavora (classe, aule speciali, palestra, mensa, ecc.)	Richiamo verbale dell'insegnante Richiamo verbale del Dirigente Scolastico Riassetto dell'ambiente
	È disattento nell'utilizzo delle attrezzature e sussidi (carte geografiche, computer, attrezzi della palestra, libri, dizionari, cuffie, ecc.)	Richiamo verbale dell'insegnante Richiamo verbale del Dirigente Scolastico Comunicazione scritta ai genitori inviata dal Consiglio di Classe
	Danneggia le strutture: imbratta, scalfisce e/o rompe banchi, muri, suppellettili, materiale didattico, indumenti ...	Ripulitura Sanzioni pecuniaria stabilita da competenti come risarcimento danni
	Distrugge o altera i dispositivi di sicurezza presenti nell'edificio scolastico	Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione
	Apri armadi e/o cassette riservati agli insegnanti	Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione
	Sottrae deliberatamente beni e materiali	Sospensione per una durata proporzionale al danno compiuto
Danneggia intenzionalmente le strutture compiendo atti vandalici	Risarcimento del danno Denuncia penale	
COMPORTEAMENTO EDUCATO, CORRETTO NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI CHE OPERANO NELLA SCUOLA	Non rispetta le principali norme igieniche e non si veste in modo decoroso	Richiamo verbale dell'insegnante Comunicazione scritta alle famiglie attraverso il diario
	Usa parole, comportamenti e gesti non corretti e/o offensivi	Convocazione dei genitori da parte degli insegnanti
	Danneggia persone e/o cose appartenenti al personale scolastico	Richiamo verbale del Dirigente Scolastico
	Minaccia ed intimidisce	Richiamo scritto del Consiglio di Classe tramite lettera alla famiglia Richiamo scritto del Dirigente Scolastico Sanzione pecuniaria come risarcimento danni Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione Denuncia penale
COMPORTEAMENTO EDUCATO CORRETTO NEI	Usa un linguaggio scurrile	Richiamo scritto degli Insegnanti sul diario
	Danneggia e/o sottrae oggetti personali	Invito a presentare le proprie scuse al

CONFRONTI DEI COETANEI	Minaccia ed intimidisce; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persona diversamente abile o se le offese si configurino come razziste	personale scolastico o ai compagni offesi Convocazione dei genitori da parte degli Insegnanti Richiamo scritto degli Insegnanti sul diario e sospensione dall'intervallo per il recupero delle attività non svolte
	Litiga ricorrendo alle mani e/o usa oggetti contundenti	Richiamo del Dirigente Scolastico Sospensione dalle attività didattiche con obbligo di frequenza e/o temporaneo inserimento in altra classe
	Disturba le lezioni impedendo il loro normale svolgimento	Risarcimento danni Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

Art. 4 Casi particolari

1. Dopo la terza ammonizione scritta degli insegnanti, del Dirigente Scolastico e/o dei Consigli di Classe lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti sanzionatori più gravi.

2. Le sanzioni che prevedono ammonizione scritta sul Registro di Classe da parte del docente che le rileva, sono comunicate contestualmente alla famiglia che controfirma per presa visione .

3. Delle mancanze gravi rilevate viene data tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

4. Con riferimento alla sanzione che prevede la sospensione dalle lezioni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

5. Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni possono essere comminate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana", oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

6. Le sanzioni che prevedono l'allontanamento fino al termine delle lezioni possono essere comminate solo alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

7. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Art. 5 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

1. Gli Insegnanti irrogano tutte le sanzioni che non prevedono la sospensione dalle attività didattiche; è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.
2. I Consigli di Classe per soli docenti erogano le sanzioni che prevedono comunicazioni scritte alle famiglie nelle riunioni ordinarie o, se necessario, per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei docenti della classe o del Coordinatore di Classe.
3. I Consigli di Classe irrogano le sanzioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. Sono convocati dal Dirigente Scolastico in base alla gravità dell'infrazione e/o convocati su proposta scritta della maggioranza dei docenti della classe o del Coordinatore di Classe.
4. Il Consiglio di Classe potrà valutare nel primo trimestre con il 5 in condotta l'alunno/a che abbia avuto 3 giorni di sospensione cumulativi o consecutivi senza dimostrare ravvedimento a seguito della sanzione. Per quanto riguarda il 2° periodo dell'anno resta in vigore quanto espresso dalla legge.
5. Il Consiglio di Istituto irroga le sanzioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche oltre i 15 giorni. Viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
6. La Commissione d'Esame irroga le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame anche dai candidati esterni.

Art. 6 - Procedimento per la sospensione

1. Il provvedimento di sospensione fino a 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le sue componenti.

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Il provvedimento di sospensione per un periodo superiore a 15 giorni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato vengono assunti dal Consiglio d'Istituto.

L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione.

Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni che non prevedono la sospensione dalle attività didattiche sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.

2. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età

degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno.

3. Per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma), entro 5 giorni non festivi o di vacanza, dal momento in cui si ha conoscenza della mancanza disciplinare. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali;
- invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni; lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di Classe. Dell'audizione viene redatto verbale;
- convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
- conclusione del procedimento con provvedimento del Dirigente Scolastico di irrogazione della sanzione che esplicita motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

4. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione delle attività, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

5. Nei caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'istituto di provenienza.

Art. 8 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo, entro 15 giorni dal provvedimento, all'Organo interno di Garanzia della scuola di cui al successivo art. 9

3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo interno di Garanzia della scuola di cui al successivo art. 9

4. L'avvio del ricorso sospende la sanzione disciplinare eventualmente in atto, che si completerà immediatamente dopo l'eventuale delibera negativa dell'Organo di Garanzia, nei confronti del ricorso, che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora non si esprima entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi che confermata.

5. L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo interno di Garanzia, qualora la sanzione sia in parte o del tutto espiata, determina l'annullamento dell'atto della sanzione, la sua conseguente sottrazione dal fascicolo personale dell'alunno e la non considerazione ai fini della valutazione intermedia e finale dell'alunno per quanto attiene il comportamento.

Art. 9 - Organo interno di Garanzia

1. E' istituito a livello di Istituto un Organo interno di Garanzia con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235

2. L'Organo interno di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

3. L'Organo interno di Garanzia della scuola è composto da un docente, da due genitori e dal Dirigente Scolastico che lo presiede; all'atto della costituzione sono individuati inoltre un docente e due genitori supplenti.

I membri della componente docente sono designati dal Consiglio di Istituto.

I membri della componente genitori sono individuati dal Dirigente Scolastico tra i rappresentanti dei genitori eletti nelle prime classi di scuola secondaria di 1° grado che hanno dichiarato la loro disponibilità a far parte dell'Organo interno di Garanzia.

4. L'Organo interno di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

Art. 10 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'Organo interno di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il genitore membro dell'Organo interno di Garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
5. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo regionale di Garanzia, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 11 Norme finali

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento generale dell'Istituto.

Entra immediatamente in vigore mediante affissione all'Albo dell'Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione qualora il Consiglio di Istituto ne ravvisi l'opportunità.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito scolastico.

Del presente Regolamento di disciplina sarà fornita copia ad ogni alunno tramite la sua inclusione nel diario d'Istituto.

Sarà inoltre oggetto di discussione nelle ore di lezione dedicate alla presentazione delle regole di convivenza.

Si sottolinea che, in base all'art. 30 della Costituzione, agli artt. 147, 2047 e 2048 del Codice Civile, è configurabile avverso ai genitori la culpa in educando nel caso di palesi e reiterate violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5 dicembre 2012.